



Insight – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020: “regola droplet” e possibili sanzioni penali per gli esercizi commerciali.

A distanza di due settimane dall’inizio dell’emergenza “Coronavirus”, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato una nuova, importante misura legislativa.

Infatti, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, sono state introdotte ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le disposizioni di cui al DPCM, in vigore dal 2 marzo 2020 e sino al prossimo 8 marzo 2020, sono indirizzate ai pubblici esercizi delle aree appartenenti alla cosiddetta “zona gialla”, ossia quei territori maggiormente colpiti dall’infezione: le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e le Province di Pesaro Urbino e Savona.

Per quanto qui interessa, nei territori suddetti è consentito lo svolgimento delle attività dei pubblici esercizi, ma nel rispetto della cosiddetta “regola droplet”.

In particolare:

- a) il punto “h” dell’articolo 2 del DPCM 1° marzo 2020, sancisce esplicitamente che, nelle quattro regioni e nelle due province predette, è consentito *“lo svolgimento delle **attività di ristorazione, bar e pub**, a condizione che il servizio sia espletato **per i soli posti a sedere** e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare tra loro **la distanza tra loro di almeno un metro**”*.
- b) Il punto “i” dell’articolo 2 del DPCM 1° marzo 2020, prevede che è concessa l’*“apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all’**adozione di misure organizzative** tali da consentire un **accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate** o comunque **idonee a evitare assembramenti di persone**, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e **tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori**”*.

In merito alle conseguenze per chi non rispetti tali disposizioni, è bene specificare che lo stesso Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, in funzione del quale è stato adottato il nuovo DPCM, prevede all’art. 3, comma 4, la contestabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. in capo a chi violi le misure di contenimento del rischio di infezione.

L’inosservanza, dunque, delle regole statuite dal DPCM sarà sanzionata ai sensi dell’art. 650 c.p., di cui si riporta, per immediata consultazione, il testo: *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”*.

Per quanto si tratti di una contravvenzione di non particolare gravità, è bene, quindi, che gli esercenti commerciali e gli operatori del settore della ristorazione prestino attenzione ad applicare coerentemente le disposizioni di cui al DPCM 1° marzo 2020, onde evitare di incorrere nella possibile contestazione penale.

Ciò, evidentemente, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni già previste da altre norme statali e regionali in materia di commercio.

FDL Studio Legale e Tributario rimane a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento o approfondimento.